



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

IL DIRETTORE GENERALE

- AI SENSI dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione 8 settembre 2020, n. 119;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO l'articolo 34-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- VISTO l'articolo 233, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 8 settembre 2020, n. 119, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al n. 1869;
- VISTO il decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 15 settembre 2020, n. 1136;
- VISTA la nota del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 15 settembre 2020, prot. 16514;
- DATO ATTO che il citato articolo 233, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che *«Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali [...] [sia] erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19»*;
- DATO ATTO che il citato decreto del Ministro dell'istruzione n. 119 del 2020 assegna al direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione il compito di ripartire tra gli Uffici scolastici regionali la predetta somma di



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

165 milioni di euro;

DATO ATTO che il citato decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1136 del 2020 dispone l'assegnazione all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio della somma di 16.555.334,91 euro per i fini di cui al citato articolo 233, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020;

DATO ATTO che il medesimo decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1136 del 2020 dispone che la predetta somma di 16.555.334,91 euro sia destinata per 7.687.225,52 euro ai servizi educativi per l'infanzia e per 8.868.109,39 euro alle scuole dell'infanzia paritarie;

DATO ATTO che l'articolo 2 del medesimo decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1136 del 2020 dispone che le predette somme siano ripartite rispettivamente tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno educativo 2019/2020;

CONSIDERATO che questo Ufficio non conosce il numero di bambini iscritti ai servizi educativi per l'infanzia né dispone di un elenco dei soggetti che gestiscono in via continuativa i predetti servizi;

DATO ATTO che la citata nota del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 16514 del 2020 prevede che la quota di risorse destinata ai servizi educativi per l'infanzia è relativa ai servizi aventi natura giuridica, pubblica, privata convenzionata, totalmente privata purché autorizzati dall'ente locale competente;

DATO ATTO che la citata nota del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 16514 del 2020 prevede che gli Uffici scolastici regionali possano acquisire l'elenco dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e il numero dei



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

RITENUTO

bambini iscritti mediante un apposito bando;
necessario procedere alla pubblicazione del predetto bando, al fine di acquisire l'elenco dei gestori dei servizi educativi per l'infanzia e, per ciascuno di essi: la ragione sociale, l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'ente locale, il codice fiscale o la partita IVA, il numero dei posti disponibili, il numero di bambini iscritti, le coordinate bancarie da usare per l'eventuale finanziamento;

DECRETA

Art. 1

(Bando rivolto ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia attivi nella Regione Lazio)

1. Accedono al contributo di cui all'articolo 233, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, unicamente i soggetti di cui all'articolo 2 che partecipano al bando di cui al presente decreto.
2. Il presente decreto bandisce la procedura finalizzata ad acquisire l'elenco dei soggetti che hanno gestito in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia nella Regione Lazio e nell'anno educativo 2019/2020, nonché, per ciascuno di essi, le informazioni occorrenti per erogare il contributo di cui al comma 1.

Art. 2

(Destinatari)

1. Possono partecipare al presente bando, al fine di accedere al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti che hanno gestito in via continuativa servizi educativi per l'infanzia pubblici, privati convenzionati, totalmente privati, autorizzati al funzionamento dall'ente locale competente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, corrispondenti alle seguenti tipologie di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo:
a) nidi e micronidi;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

- b) sezioni primavera;
- c) servizi integrativi, che si distinguono in:
 - i) spazi gioco;
 - ii) centri per bambini e famiglie;
 - iii) servizi educativi in contesto domiciliare.

Art. 3

(Domanda di partecipazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, presentano istanza per accedere al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, unicamente con le formalità e nel rispetto dei termini di cui al presente articolo.
2. L'istanza di ammissione al contributo deve essere compilata secondo il modello A allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, e deve contenere tutti i seguenti dati, anche attraverso autodichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) estremi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'ente locale;
 - b) la denominazione esatta del servizio educativo;
 - c) la denominazione esatta dell'ente gestore;
 - d) il codice fiscale o la partita I.V.A. dell'ente gestore;
 - e) il numero dei posti per bambini da zero a tre anni presenti nella struttura;
 - f) il numero dei bambini iscritti nell'anno educativo 2019/2020, ai fini del computo del contributo ai sensi dell'articolo 4;
 - g) il codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica sul quale effettuare l'eventuale versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 1;
 - h) l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'IRES.
3. L'istanza di ammissione al contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il 6 novembre 2020.
4. L'istanza di ammissione e le relative dichiarazioni sul trattamento dei dati personali, devono essere compilate in ogni parte, a pena di esclusione. Per la compilazione devono essere utilizzati esclusivamente il modello allegato al presente bando in formato PDF. I modelli compilati devono essere inviati per posta



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

elettronica all'indirizzo «drla.servizieducativi@istruzione.it», unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.

5. I rappresentanti legali dei soggetti gestori dei servizi educativi a cui fanno capo più servizi educativi di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito del medesimo territorio comunale, possono presentare un'unica istanza di ammissione al contributo riportando per ciascun servizio educativo i dati richiesti nel modello di domanda.

6. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell'ammissione al contributo.

Articolo 4

(Riparto dei contributi)

1. La quota parte relativa ai servizi educativi attivi nella Regione Lazio nell'anno educativo 2019/2020 del contributo complessivo di cui all'articolo 233, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ripartita tra i soggetti gestori del predetti servizi educativi che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 3 e che ne abbiano diritto, in proporzione al numero di bambini iscritti ai servizi educativi nell'anno educativo 2019/2020, con successivo decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.

2. I soggetti beneficiari del riparto sono tenuti a pubblicare sulla pagina principale del proprio sito internet istituzionale l'entità del contributo e il numero di bambini iscritti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).

3. I soggetti gestori che hanno presentato l'istanza di ammissione al contributo possono presentare ricorso amministrativo avverso il decreto di cui al comma 1, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione, attraverso posta elettronica certificata indirizzata a «drla@postacert.istruzione.it».

4. Decorso il termine per presentare i ricorsi amministrativi, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio adotta il decreto definitivo di riparto, che è pubblicato sulla pagina principale del sito internet istituzionale e nella



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Articolo 5

(Responsabile del procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento disciplinato dal presente decreto è il dirigente dell'Ufficio II "Ordinamenti scolastici, scuole paritarie e non paritarie" dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.
2. È possibile chiedere informazioni e inviare comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica « drla.servizieducativi@istruzione.it ».

Articolo 6

(Impugnativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego del contributo è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Pinneri